



COMUNICATO UFFICIALE N. 1116 DEL 5 MAGGIO 2017 TRIBUNALE FEDERALE N. 80

Ricorso della società ASD Academy Basket Fidenza avverso la comunicazione dell'Ufficio Tesseramento Atleti FIP del giorno 16.03.2017 relativa agli atleti Alston Iakeem Marquese e Barksdale Courtney Jamal.

Il Tribunale Federale

Presidente: Romagnoli
Componenti: Scialpi, La Marra
Estensore: Romagnoli

Letto il ricorso della società ASD Academy Basket Fidenza avverso la comunicazione dell'Ufficio Tesseramento Atleti FIP del giorno 16.03.2017, che comunicava con *e-mail* alla società ricorrente che *"preso atto della documentazione inviata all'attenzione della Procura federale, con la presente si comunica che il tesseramento degli atleti Alston Iakeem Marquese e Barksdale Courtney Jamal, non è allo stato attuale provvisto di tutti i presupposti previsti dai Regolamenti Federali vigenti, e pertanto gli atleti non possono essere impiegati"*;

rilevato come con il ricorso, sottolineati i presunti vizi del provvedimento impugnato (carenza di motivazione e riferimento normativo, genericità del provvedimento, eccesso di potere ed interpretazione discriminatoria delle norme di legge) si chiedeva, in via cautelare, la sospensione del provvedimento emesso dall'Ufficio Tesseramento in data 16.03.2017, e nel merito, revocarlo, annullarlo o dichiararne l'inefficacia;

ritenuta la propria competenza a decidere della questione, e ritenuto di non doversi pronunciare sull'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, alla luce della immediata fissazione dell'udienza di discussione;

sentiti all'udienza del 29 marzo u.s. i dirigenti della società, assistiti dal legale di fiducia, che, prodotta ulteriore documentazione, ivi compresa copia dei contratti degli atleti, e ribadito quanto dedotto nel ricorso, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, all'esito della quale il Tribunale si riservava;

sciolta la riserva con ordinanza del 30 marzo u.s. con la quale il Tribunale *"ritenuto necessario verificare il completamento dell'iter procedurale intrapreso per il rilascio del permesso di soggiorno per gli atleti Alston Iakeem Marquese e Barksdale Courtney Jamal, invita la società ASD Academy Bk Fidenza a produrre entro il giorno 12 aprile p.v. idonea documentazione proveniente dalla Questura di Parma, che attesti l'avvenuta conclusione dell'istruttoria per il rilascio del permesso di soggiorno al Sig. Alston Iakeem Marquese ed al Sig. Barksdale Courtney Jamal, con indicazione della relativa validità. Il Tribunale, a seguito della suddetta produzione documentale, si riunirà per valutarne il contenuto"*;

Segue C.U. n. 1116 del 5/5/2017 T.F. n.80

ricevuta il 12 aprile u.s. dalla società ricorrente nota di chiarimento con allegata documentazione, il 19 aprile u.s. il Tribunale rigettava il ricorso.

Osserva

Gli atleti Alston Iakeem Marquese e Barksdale Courtney Jamal, una volta in territorio italiano, procedevano tempestivamente alla richiesta del permesso di soggiorno il 14.09.2016, venendo convocati dalla competente Questura di Parma per i rilievi fotodattiloscopici, che venivano svolti il 28.11.2016, e rimanevano quindi in attesa del rilascio dei permessi.

Il 16 marzo u.s. l'Ufficio Tesseramento atleti, valutati i documenti inviati dalla società ricorrente relativi ai due atleti extracomunitari, a seguito della richiesta della Procura federale del 13 marzo u.s., comunicava alla società il blocco del tesseramento di entrambi i giocatori.

L'art. 1 comma IX del Regolamento Esecutivo Tesseramenti, che stabilisce che *"Salvo diverse indicazioni, tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno. E' responsabilità del Presidente della Società, o comunque del Legale rappresentante, accertare che l'atleta con cittadinanza extracomunitaria abbia un valido permesso di soggiorno per l'intera durata della stagione sportiva"*, induce questo Tribunale a considerare il ricorso non meritevole di accoglimento.

Si rileva come la specificazione contenuta nel provvedimento impugnato *"preso atto della documentazione inviata all'attenzione della Procura federale"* - documentazione che la stessa società aveva fornito alla Procura federale - anche alla luce del citato art. 1 comma 9 del Regolamento Esecutivo Tesseramenti, ha consentito alla società ricorrente di individuare con facilità quali fossero le ragioni che avevano portato l'Ufficio a procedere al blocco del tesseramento degli atleti.

Si ritiene inoltre che la specificazione, contenuta nella comunicazione della Procura federale del 13 marzo, con la quale si chiedeva alla società di produrre *"copia della documentazione relativa al permesso di soggiorno degli atleti Alston Iakeem Marquese e Barksdale Courtney Jamal così come previsto dall'art.1 comma 9 del Regolamento Esecutivo Tesseramento"*, escluda alcuna lesione del diritto di difesa, né ipotesi di carenza di motivazione e/o di riferimenti normativi.

A parere di questo Tribunale, la regolarità della permanenza sul territorio nazionale dei due atleti, non possa automaticamente determinare la regolarità del tesseramento e la conseguente effettiva possibilità per gli stessi giocatori di scendere in campo.

Segue C.U. n. 1116 del 5/5/2017 T.F. n.80

La documentazione prodotta dalla società ASD Academy Basket Fidenza, tanto quella allegata al ricorso, quanto quella depositata su richiesta di questo Tribunale, non ha dimostrato che i due atleti avevano concluso il procedimento necessario alla concessione dei permessi di soggiorno, essendo stata sufficiente solo ad attestare che lo "stato della procedura" risulta essere "in istruttoria", senza alcun riferimento alla data di rilascio, alla durata ovvero alla data di scadenza degli stessi.

Concludendo, non può non ribadirsi come i due atleti fossero al momento del blocco, e siano tuttora, privi di un valido permesso di soggiorno per l'intera durata della stagione sportiva in corso, come stabilito dall'art.1 comma IX del Regolamento Esecutivo Tesseramento, e pertanto alla società ricorrente sia stato legittimamente impedito, dai competenti organi federali, il loro impiego in campo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone addebitarsi il relativo contributo.
Attesa la particolare complessità della controversia, fissa il termine di dieci giorni per il deposito della motivazione.

Roma, 5 maggio 2017

Federico Romagnoli
PRESIDENTE E RELATORE





Maurizio Bertea

SEGRETARIO GENERALE